

LEGGERE E CAPIRE LE POLIZZE ASSICURATIVE AUTO E MOTO

Guida operativa per l'assicurato

A cura di: **Fabrizio Contu**
Stesura: **Roldano De Bastiani**
Edizione maggio 2017, versione 5.2

Promosso da:

FEDERCARROZZIERI
FEDERAZIONE ITALIANA CARROZZIERI INDIPENDENTI

Premessa

Tutto ciò che troverete in questo opuscolo riguarderà e troverà applicazione esclusivamente al settore AUTO (quindi escludiamo ciclomotori, motoveicoli, autocarri, ecc.ecc.).

Attenzione: diverse norme sono comuni ai settori che stiamo escludendo e che, per brevità, non tratteremo; ribadiamo che l'opuscolo non è esaustivo: è solo un piccolo ausilio.

Per quanto ci siamo sforzati, gli argomenti riportati, molto probabilmente, possono risultare non applicabili alla totalità dei contratti che sono in essere con le varie Compagnie di Assicurazione.

Tenete presente che le norme sono in continua evoluzione e pertanto le definizioni, le clausole, le garanzie, ecc. qui descritte potrebbero, col tempo, non essere più valide.

Perciò, oltre ad avere un ottimo rapporto con il vostro Assicuratore... occhi aperti!

Prima di addentrarci nella giungla tariffaria della polizze del ramo AUTO vi proponiamo nelle prossime pagine un GLOSSARIO dei termini più diffusi, che vi permetta di interpretare al meglio i termini usati nei contratti di assicurazione e dunque di comprenderne il vero significato.

Inoltre, affinché possiate avvalervi dei vostri diritti, abbiamo realizzato una guida relativa agli organi di vigilanza e controllo istituiti dal legislatore e presenti sul territorio con le loro specifiche competenze.

Con essa abbiamo voluto mettervi nelle condizioni di sapere a chi rivolgersi per le vostre esigenze assicurative.

Pertanto se volete segnalare ed informare tali organi circa anomalie, modi di operare poco chiari e farraginosi, piccoli soprusi che riteniate di aver subito e, perché no, proposte e soluzioni, collegatevi al sito interessato.

AVVISO IMPORTANTE

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nella presente pubblicazione e non si è responsabili dell'uso che può esserne fatto.

Le informazioni contenute hanno carattere esclusivamente informativo.

Tali informazioni potrebbero essere non necessariamente esaurienti, complete, precise e/o aggiornate.

Si segnala che non può essere garantito che questo documento faccia riferimento e/o riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione Europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea o di quella nazionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in altre pubblicazioni ufficiali.

Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli.

Tutte le segnalazioni dovranno essere inoltrate al responsabile della pubblicazione, Fabrizio Contu.

La riproduzione e/o distribuzione in tutto o in parte della presente guida deve essere necessariamente richiesta al responsabile della pubblicazione.

Le immagini, i loghi, i marchi registrati e gli altri eventuali contenuti di proprietà di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e non possono essere riprodotti senza il loro consenso.

GLOSSARIO

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

AIRBAG

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui Interesse è protetto (è coperto) con il contratto di Assicurazione o che è soggetta al Rischio per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del Degrado d'uso sui pezzi di ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato applicando il Degrado d'uso sui pezzi di ricambio.

ATTESTATO DEL RISCHIO

È il documento che contiene l'indicazione della classe di merito di provenienza e quella di assegnazione per l'annualità successiva, nonché tutti i dati relativi al contratto (denominazione dell'impresa, nome o denominazione sociale o ragione sociale, o ditta del Contraente, numero del contratto di assicurazione, tipo di tariffa, data di scadenza, dati della targa o, se non è prescritta, dati di identificazione del telaio del veicolo, firma dell'Assicuratore).

Per legge deve essere a disposizione del contraente almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza del contratto di R.C. Auto. Sull'attestato si trova una tabella (tabella della sinistrosità progressiva) che riporta il numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio.

CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in Polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARROZZERIE CONVENZIONATE

Carrozzerie con le quali alcune Compagnie di assicurazioni hanno un accordo che prevede da parte di quest'ultima la Liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).
Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

DANNI DIRETTI

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.

DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS

L'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di Infortunio, Furto o Rapina.

EFFRAZIONE

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

EUROTAX

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e Compagnie di assicurazione. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax blu" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "Eurotax giallo" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

EVENTI SOCIO-POLITICI O ATTI VANDALICI

È la garanzia che copre i danni causati da azioni non consentite dalla legge e compiute, sia individualmente sia nell'ambito di manifestazioni, scioperi e tumulti, al solo scopo di danneggiare beni altrui (sono i cosiddetti "atti di vandalismo")

EVENTI NATURALI

È la garanzia che copre i danni causati da trombe d'aria e d'acqua, uragani, grandine, cadute di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.

FAMILIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FENOMENO ELETTRICO

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FRANCHIGIA

È la somma di denaro, espressa in cifra fissa e indicata in contratto, che rimane a carico dell'assicurato in caso di danno.

Ci sono due tipi di franchigia:

- assoluta: i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell'assicurato (nessun risarcimento); quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia;
- relativa: i danni inferiori o pari alla franchigia sono a carico dell'assicurato (nessun risarcimento); quelli superiori sono liquidati totalmente (nessuna applicazione di franchigia).

FRANCHIGIA RELATIVA

Quando il danno è pari o inferiore all'importo della franchigia, l'assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento. Quando il danno supera l'importo della franchigia, il rimborso è totale.

FRATTURA

Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

FRAZIONAMENTO

Ripartizione del premio annuo previsto per le polizze in più pagamenti periodici (semestrali, trimestrali o mensili).

FURTO

Il reato previsto dall'articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

GESSATURA

Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati Gessatura.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Compagnia di Assicurazioni in caso di Sinistro.

INFORTUNIO

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa generica, quindi indipendentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Ospedale o clinica di Ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la Terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo di danno indennizzabile a carico della Compagnia di Assicurazioni, nell'assicurazione di Responsabilità Civile,

MEZZI D'OPERA

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme di OGNI Compagnia di Assicurazioni che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonchè gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale la Compagnia di Assicurazioni presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PRETENSIONATORE

Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.

PRIMO RISCHIO RELATIVO

Forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.

La dichiarazione del valore di esistenza è il presupposto sul quale si fonda il principio della proporzionalità - che non viene quindi derogata - fra valore dichiarato e quello di esistenza accertato. Art. 1907 C.C.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.

Deroga alla regola proporzionale, nel senso che l'indennizzo viene effettuato sino alla concorrenza della somma assicurata.

PROPORZIONALE (REGOLA)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del Sinistro (Sottoassi-curazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del Sinistro.

È la regola per cui la Compagnia di assicurazioni - in caso di danno parziale - risponde dei danni in misura direttamente proporzionale al valore che è stato assicurato (come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile). Se un bene o un'autovettura che vale 50.000 Euro, ad esempio, viene assicurata per 25.000 Euro e si verifica un danno da 10.000 Euro, l'assicuratore pagherà al massimo 5.000 Euro (cioè il 50% del valore del danno). Art.1907 C.C.

L'assicurato rimane quindi assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

QUATTORRUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

RAPINA

Il reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RICORSO TERZI

È una forma di assicurazione della Responsabilità Civile che viene prestata nell'ambito della garanzia Incendio e copre gli eventuali danni materiali e diretti, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile, subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito dalla garanzia Incendio.

Nei Corpi di Veicoli Terrestri - Corpi di Veicoli Marittimi Lacustri e Fluviali (ex A.R.D.) è inserita nella garanzia Incendio e copre i danni provocati a terzi dall'incendio che abbia coinvolto un veicolo non in circolazione.

RICOVERO

Degenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte delle Compagnie di Assicurazioni, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso. Può coesistere con la franchigia.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOCIETÀ

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

SOMMA ASSICURATA

Somma indicata nella scheda di Polizza per Indennizzo della prestazione garantita in base alla quale è stipulata l'Assicurazione.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. REGOLA PROPORZIONALE).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "Stabilmente installati" gli Accessori e gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi con frontalino estraibile.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sè, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA

È l'elenco dei premi, dei tassi e delle regole predisposte dall'impresa, in funzione della garanzia prestata e per le diverse tipologie di rischio. Comprende anche le norme tariffarie e le clausole particolari che consentono di determinare in modo corretto i premi (es. modalità di applicazione degli sconti, applicazione di franchigie e scoperti, regole particolari, ecc.).

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*. Sono le persone, fisiche o giuridiche, in favore delle quali opera la garanzia di Responsabilità Civile. Generalmente le condizioni contrattuali prevedono un elenco di coloro che non sono considerati terzi. Nel caso particolare dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto è la legge 24/12/1969 n. 990 - all'articolo 4 - a disciplinare tale casistica.

VALORE A NUOVO

È la spesa necessaria per la ricostruzione integrale dei fabbricati, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico ed uso. Pertanto in caso di danno si far riferimento alle spese per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con altri beni nuovi uguali o equivalenti. Non vi concorre il valore dell'area.

Termine riferito al ramo Incendio.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno. Art.1907 C.C.

AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE

A.N.I.A. – Associazione nazionale delle imprese di assicurazione

Fondata nel 1944, l'ANIA e l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, (www.ania.it/CHI_SIAMO/Lo_Statuto.html) è tutelare gli interessi della categoria coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle istituzioni e dall'opinione pubblica.

L'Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l'industria assicurativa. Fornisce assistenza tecnica ai soci e promuove la formazione e l'istruzione professionale degli addetti.

Le imprese associate all'ANIA sono 166 e le assistite 3, per un totale di 169 imprese, pari a circa il 90% del mercato assicurativo in termini di premi.

L' ANIA (www.ania.it) ha la sua sede legale a Roma, Via della Frezza 70.

C.I.D. - Convenzione Indennizzo Diretto

È un organismo di cui fanno parte Imprese operanti nel Ramo R.C.A. Essa gestisce e regola le norme e le procedure di risarcimento in caso di danni che si sono verificati tra assicurati di compagnie partecipanti.

CON.S.A.P. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa

Interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), in occasione della sua privatizzazione.

All'atto della costituzione, sono state attribuite a Consap le attività di rilievo pubblicistico già presso l'INA, tra cui le c.d. "cessioni legali", quote di premi che le Compagnie di assicurazioni versavano per legge all'INA sui rischi assunti per le polizze vita e che Consap aveva avuto l'incarico di restituire alle compagnie stesse.

Alle iniziali attività ereditate dall'INA, in particolare la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà, se ne sono poi aggiunte numerose altre, in quanto attinenti alle finalità istituzionali della Società, per i loro aspetti pubblicistici.

Ruolo di Consap

Consap svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei "rischi della collettività" non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.

La Società, infatti:

- rappresenta il modello dell' "**assicuratore pubblico**" che si pone come indispensabile complemento al comparto assicurativo tradizionale, intervenendo in forma sussidiaria rispetto al mercato ed esprimendo una spiccata sensibilità alle problematiche dei danneggiati, unita ad una rigorosa gestione del denaro della collettività;
- svolge numerose **altre attività e funzioni di interesse pubblico** di particolare complessità, rivolte ad assicurare la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime/consumatori/utenza;

- può ricevere direttamente in affidamento dalle Pubbliche Amministrazioni *fondi e attività* da gestire per conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività (c.d. **“in house”**);
- è organizzata a somiglianza di una **holding**, in quanto i *fondi e le attività* costituiscono gestioni separate.

Con decorrenza 1° Gennaio 2013 sono stati affidati a Consap due nuovi compiti:

- svolgimento della funzione di Centro di Informazione Italiano (www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano) (Coperture Assicurative R.C. Auto);
- gestione del Ruolo dei Periti Assicurativi (www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/ruolo-dei-periti-assicurativi)

La **CONSAP** (www.consap.it) ha sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma.

COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione

È l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare.

Istituita nel 1993 con decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, la COVIP ha iniziato a operare nella sua attuale configurazione – con personalità giuridica di diritto pubblico – dal 1996.

Di recente le sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate.

Ruolo di Covip

La Covip ha assunto nel corso degli anni compiti e attribuzioni sempre più ampi rispetto a quelli previsti al momento della sua costituzione.

La funzione che è chiamata a svolgere è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione.

A tal fine:

- autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti;
- tiene l'albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare;
- vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo;
- assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti;
- cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare.

Inoltre ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare.

La COVIP (www.covip.it) ha sede in Via in Arcione, 71 - 00187 Roma.

I.S.V.A.P. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

L'ISVAP è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per esercitare funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private. Il suo obiettivo principale è quello di garantire la stabilità del mercato e delle imprese e di controllare che le imprese abbiano il denaro sufficiente per far fronte ai loro impegni, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell'utenza.

Dal 01 gennaio 2013 I.V.ASS. ha sostituito l'IS.V.A.P.

Cosa cambia, in merito alle funzioni? L'**ISVAP** gestiva:

- il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- il Ruolo dei Periti assicurativi;
- il Centro informazioni che fornisce indicazioni e spiegazioni ai cittadini italiani che hanno subito incidenti stradali all'estero e ai cittadini esteri che hanno subito incidenti in Italia.

Con l'**IVASS**, invece:

- la gestione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e vigilanza sui soggetti iscritti sarà affidato ad un organismo di diritto privato ordinato in forma di associazione da istituire entro due anni dall'emanazione del decreto istitutivo dell'IVASS;
- la gestione del Ruolo dei periti assicurativi, alla data di subentro dell'Ivass, è affidata a Consap Spa;
- la gestione del Centro informazioni, alla data di subentro dell'Ivass, passa sempre a Consap Spa.

L'assicurato può indirizzare ora all'IVASS reclami sulla gestione dei sinistri o altri comportamenti delle imprese ritenuti non corretti.

2. Leggere e capire le polizze

Non è cosa semplice, ma soprattutto ci sono parti che non vanno assolutamente trascurate, molte di esse, vengono sottovalutate, e di conseguenza creare spiacevoli sorprese.

Questa guida vuole essere un aiuto a tutti gli Automobilisti che vogliono saperne di più su condizioni e clausole, che, nella maggior parte dei casi, non vengono analizzate con cura.

Il nostro intento è quello di aiutare il cliente, certi che le informazioni contenute in questa guida produrranno conoscenza e consapevolezza a tutti coloro che sono disposti ad investire in maggiori garanzie attraverso la stipula di nuove polizze.

Tuttavia teniamo a rimarcare il nostro punto di vista che, per quanto riguarda la nostra Associazione, vuole mettere in guardia l'automobilista dagli effetti benefici per gli assicurati tanto strombazzati dalle Compagnie. A queste gridiamo che non possono prescindere i diritti del danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d'arte, né possono eppropriarlo dal controllo sulle riparazioni stesse che devono essere realizzate attraverso tecnici e/o autoriparatori di sua fiducia e non di fiducia della sua Compagnia.

Il nostro consiglio

Non lasciate che altri decidano per Voi, scegliete sempre liberamente il vostro Carrozziere di fiducia, per la sicurezza vostra e dei vostri trasportati.

3. Prima di sottoscrivere un contratto

Prima di sottoscrivere un contratto assicurativo è, comunque, molto utile osservare i seguenti consigli:

- verificate che la compagnia assicurativa sia tra quelle riconosciute dall'IVASS (ex ISVAP) e sia autorizzata ad operare sul territorio italiano, per non cadere in possibili truffe;
- accertatevi che la Compagnia assicurativa sia tra quelle che hanno sottoscritto la convenzione CARD, quella che riguarda il risarcimento diretto (vedi CID);
- verificate che i dati inseriti nella polizza siano identici a quelli riportati sul libretto di circolazione;
- verificate che l'assicurazione abbia la clausola di rinuncia al diritto di RIVALSA;
- controllate che non siano state inserite a contratto garanzie facoltative non richieste (ad esempio, tutela legale, assicurazione furto-incendio, ecc.);
- evitate, per quanto possibile, dall'includere la FRANCHIGIA nella Garanzia relativa alla responsabilità civile. Se scegliete di inserirla, accertatevi di avere una consistente riduzione del premio;
- accertatevi che la polizza venga emessa con i MASSIMALI MINIMI DI LEGGE, che oggi sono attestati alla somma di 6.000.000,00 (seimilioni/00) di Euro;
- assicuratevi che la polizza includa l'estensione europea

Il nostro consiglio

Accertarsi che la polizza non preveda il risarcimento del danno in forma specifica. Questa clausola a fronte di un piccolissimo sconto non ben evidenziato vi potrà vincolare nella scelta del vostro riparatore di fiducia a vantaggio del riparatore della compagnia che è costretto a riparare la vostra auto con tariffe ribassate e orari stringenti stabiliti dalla compagnia.

4. Responsabilità Civile Auto - La polizza obbligatoria

La chiameremo d'ora in poi RCA per comodità.

È obbligatoria per tutti coloro che possiedono una vettura: si paga una tariffa annuale che è chiamata premio e in cambio, se si è responsabili di aver causato un incidente, l'assicurazione copre le spese per i danni patiti dagli altri veicoli, dalle persone, dagli animali e dalle cose.

Per ogni sinistro che si provoca, il premio che si versa annualmente aumenta notevolmente alla scadenza per effetto del declassamento tariffario. Invece, in assenza di incidenti, l'assicurato viene promosso alla prima classe di merito migliorativa e, in teoria, dovrebbe vedere diminuire la cifra che paga annualmente, ma la diminuzione è sempre compendiata da vari rincari che in pratica l'annullano.

Il nostro consiglio

Chi causa un sinistro trovandosi alla guida e subisce dei danni, non può essere risarcito dalla garanzia RCA; perciò valutate la possibilità di fare una polizza contro gli infortuni

Novità

Controllate che nella lettera che accompagna l'attestato del rischio sia riportata la percentuale di diminuzione del premio RCA in assenza di sinistri. Controllate anche se la vostra Compagnia riporta tale percentuale al momento della stipula del contratto: sarà applicata alla successiva annualità; non tutte lo fanno ed è bene saperlo.

Massimale (obbligatorio)

È l'importo massimo che l'assicurazione versa ai danneggiati in caso d'incidente.

Al momento la legge stabilisce che come minimo vengano versati 1 milione per i danni alle cose e agli animali e 5 milioni per le lesioni provocate alle persone.

Se l'ammontare dei danni provocati dall'incidente è superiore a queste cifre, saranno responsabili in solido il conducente e il proprietario a pagare la differenza.

Volendo, si può chiedere alla propria Compagnia di elevare i massimali di polizza, in questo modo, a fronte di un aumento del premio RCA, potrete tutelare meglio i vostri beni da un eventuale sinistro il cui risarcimento superi il massimale obbligatorio. Tenete presente che non tutte le Compagnie offrono massimali illimitati.

Il nostro consiglio

Scegli sempre un massimale che si avvicini alle tue esigenze e che sia, naturalmente, il più alto che ti puoi permettere.

La polizza obbligatoria RCA si può estendere con altre garanzie: vediamone alcune.

Franchigia (facoltativa)

È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro.

Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 600.00 €, l'assicurazione pagherà 100.00 € e tu le rimborserai 500.00 €.

Il nostro consiglio

La franchigia più è bassa meno ci rimetti; sceglila solo quando il premio diminuisce in maniera consistente.

Rinuncia alla rivalsa (facoltativa)

Se nel vostro contratto di assicurazione non appare la scelta di questa clausola, significa che qualora voi causiate un incidente e non abbiate osservato in toto il contratto e/o le prescrizioni del codice (ad esempio avete guidato in stato di ebbrezza o l'auto non ha effettuato la revisione) la compagnia si rivarrà su di voi.

In pratica l'assicurazione pagherà il risarcimento ai danneggiati, ma poi si farà rimborsare dal proprio cliente.

Si tratta di una clausola non obbligatoria, che si può anche non accettare o chiederne l'eliminazione alla compagnia.

Il nostro consiglio

Chiedi sempre di inserire la clausola di rinuncia alla rivalsa. È la clausola di salvaguardia per eccellenza.

Tipologia di guidatori (facoltative)

Anche per questo gruppo di clausole la fantasia non manca alle Compagnie, pur di farci cadere in trappola: tutte le hanno nei loro prodotti con rincari più o meno consistenti. Vediamole.

- La chiameremo Guida Esclusiva:
può condurre l'autovettura solo una persona.
Offerta da ogni compagnia, è la clausola preferita dalla Compagnie telefoniche, quelle online.
A seguito di numerose lamentele (incidenti senza rimborso, cause per clausole vessatorie, ecc.) ma soprattutto per evitare perdite consistenti di portafoglio, alcune di queste online hanno esteso la guida a più persone.
Valutate MOLTO attentamente questa scelta; gli sconti applicati non sono poi così eccezionali.
- La chiameremo Guida Esperta:
possono condurre l'autovettura soltanto persone al di sopra di una certa età (ad esempio più di 25 anni) o con un'anzianità di possesso patente di un anno o più (quindi niente neopatentati)
Valutate attentamente gli sconti, se applicati.
- La chiameremo Guida Libera:
Non ci sono limitazioni alla guida.
Nessuno sconto, anzi!
Diverse Compagnie adottano rincari vari, pretendendo ad esempio di dichiarare se al volante ci sono minori di 25 anni o neopatentati.

Il nostro consiglio

Se per voi il costo finale del premio è vita, esaminate attentamente quanto vale il risparmio. Altrimenti chiedete sempre di poter mettere al volante chiunque (Guida Libera).

5. Come si calcola premio RCA

Il premio assicurativo cambia anche in maniera sostanziosa in ragione di molti parametri, sia soggettivi che oggettivi. Ogni Compagnia utilizza i propri criteri per il calcolo della tariffa.

I dati soggettivi possono riguardare:

- l'età dell'assicurato. I più giovani causano statisticamente più incidenti dei più maturi, perciò il loro premio sarà più alto;

- il sesso dell'assicurato. Le donne provocano meno incidenti degli uomini, perciò il premio da pagare sarà più basso;
- l'anzianità di possesso della patente di guida: i neopatentati provocano statisticamente più incidenti degli anziani;
- è statisticamente provato che le persone con figli provocano un numero più basso di incidenti.
- il fatto che il veicolo possa essere condotto da una o più persone: una persona circola statisticamente meno di due guidatori che utilizzano la stessa macchina;

I dati oggettivi possono riguardare

- la potenza del veicolo. Se l'auto è più potente causerà statisticamente qualche incidente in più di un'utilitaria ed il costo dei danni procurati sarà superiore alla media;
- la residenza dell'assicurato. Alcune zone geografiche, tipo la città di Napoli o le località situate in Romagna, contano un rischio di incidente maggiore rispetto ad altre zone, perciò la residenza è un indicatore molto importante per la compagnia;
- la presenza di elementi tipo air bag o doppio air bag, ABS in caso di incidente attutiscono il danno per le persone, perciò il premio rc auto costerà meno;
- l'alimentazione del veicolo. La differenza non dipende in sé e per sé dal fatto che i tipi di carburanti siano più o meno pericolosi, ma dal fatto che le auto diesel statisticamente percorrono più Km di quelle a benzina, perciò sono più soggette ad incidenti

BONUS-MALUS

Il concetto per cui, meglio guidi, meno paghi.

Il sistema principale di tariffazione usato dalle compagnie assicurative per il calcolo del premio RCA da pagare è il cosiddetto Bonus-Malus.

È una forma di personalizzazione della tariffa RCA. Questa forma assegna al contratto una classe di merito in base al numero di sinistri di cui ti sei reso responsabile durante un determinato periodo di osservazione.

Se non ci sono sinistri, si ottiene un bonus, cioè si scende di una classe che ha un premio inferiore alla classe di provenienza. In caso contrario si è penalizzati, si passa a delle classi di merito che hanno un premio superiore, viene cioè applicato il malus.

Le classi di merito previste sono 18: la migliore è la classe 1 e la peggiore quella 18.

ATTESTATO DI RISCHIO

Tutte le Compagnie di assicurazione sono obbligate a spedire all'assicurato l'attestato di rischio presso il domicilio fornito dal Contraente/proprietario almeno 30 giorni prima della scadenza annuale e se senza che questo ne facciano richiesta (vedi il glossario).

Il nostro consiglio

Qualora l'attestato non vi pervenisse per tempo, rivolgetevi subito al vostro agente per averlo (per legge **DOVETE** entrarne in possesso almeno **TRE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA**: non aspettate perciò l'ultimo giorno); se dovesse rifiutarsi di fornirlo, caso molto raro ma possibile, sarete costretti a fare una richiesta scritta alla direzione generale della Compagnia. In quest'ultima ipotesi vi invitiamo ad informare anche gli Enti di controllo circa il comportamento scorretto della Compagnia e dell'agente (che vi converrà cambiare). **Basta con i soprusi!**

6. Classi di merito RCA

La polizza assicurativa, e quindi anche il premio da pagare, cambierà nel tempo in funzione di un punteggio calcolato sulla base della condotta di guida di chi si assicura.

Questo punteggio, chiamato anche classe di merito, è compreso tra 1 e 18, e viene assegnato secondo alcune regole precise.

Esempio:

- Chi si assicura la prima volta rientra sempre nella classe di merito 14.
- Se dopo un anno non si procurano incidenti la classe di merito diminuisce di un punto. Di conseguenza anche il premio base (bonus) scende. Per cui il neo-assicurato che per 5 anni non provoca incidenti si ritroverà, dopo i 5 anni, in classe 9 e, dopo altri 8 anni senza incidenti, in classe 1, la più ambita e difficile da raggiungere, ma anche la meno onerosa.
- L'assicurato ha diritto a conservare la propria classe di merito se a seguito di vendita, rottamazione, distruzione, furto, esportazione all'estero sostituisce il veicolo di sua proprietà con un altro sempre di sua proprietà. Si parla in questo caso di "continuità contrattuale". La classe di merito inoltre segue il guidatore per tutta la vita al di là di eventuali cambi di compagnia assicurativa.
- Nel caso di acquisto di un secondo veicolo, in aggiunta al primo, le assicurazioni dovranno assegnare, per effetto del Decreto Bersani (ne parleremo più avanti), la classe di merito indicata dall'ultimo attestato di rischio (e non più la classe 14).
- Se durante l'anno si causa un incidente stradale, con totale responsabilità, si sale di due classi (malus).
- È data la possibilità, a chi si rende responsabile di un sinistro, di conservare la propria classe di merito, rimborsando la somma pagata dalla Compagnia alla controparte. La procedura non è proprio semplicissima ma potete farvi aiutare dal vostro assicuratore.

7. Legge Bersani (più nota come "Decreto Bersani")

In materia di assicurazioni auto, permette in sostanza di ereditare la classe di merito di un familiare convivente (o propria), in caso di acquisto di una seconda (o terza) auto, nuova o usata. I parametri sono ben definiti, ma ci sono molti casi particolari di cui parliamo qui di seguito.

Vi ricordiamo che NON è possibile usufruire della classe agevolata Bersani in questi casi:

- Auto già assicurata, anche se per poco tempo.
- Stipulando un nuovo contratto su un'auto che già aveva un'assicurazione, in assenza di un passaggio di proprietà.
- Non è possibile trasferire la classe tra tipologie di veicoli diversi. Ad esempio un'auto non può ereditare la classe di un motoveicolo né di un autocarro e viceversa.
- Non è possibile ereditare la classe di una persona se questa non è nello stesso stato di famiglia (ad esempio, un figlio che non ha più la residenza con i genitori non può ereditare la classe del padre).

È invece possibile usufruirne senza problemi in questi casi:

- Assumendo la classe di rischio di un altro proprio veicolo oppure di un "familiare", ovvero una persona (anche non parente), purché convivente come risultante dal certificato di Stato di Famiglia. Alcune compagnie controllano solo la medesima residenza e non l'appartenenza allo stesso stato di famiglia (si può essere infatti conviventi ma con stati di famiglia separati). Altre ancora, erroneamente, chiedono il requisito della parentela.
- Vendendo la propria auto ad un altro appartenente al nucleo familiare purché non sia l'unica auto in famiglia.
- Stipulando un contratto anche con una compagnia diversa da quella dell'attestato di rischio del parente.

- Si può ereditare la classe di una moto per un'altra moto, di un ciclomotore per un altro ciclomotore, e ovviamente di un'auto per un'auto.

8. Novità importantissima

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l'auto non si rinnoverà più automaticamente (abolito il tacito rinnovo). Questo ha creato confusione circa la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza. Facciamo chiarezza.

L'art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, che ha aggiunto l'art. 170 bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) stabilisce che la Compagnie assicurative debbano stipulare i contratti di RCA di durata annuale che si rinnovano automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati. Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un periodo di 15 giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto entro tale estensione, può continuare ad esibire il certificato e il contrassegno scaduti. Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine.

Infatti con la comunicazione recepita il 14 febbraio 2013, diramata ai vari uffici competenti (Questure, Prefetture, Comandi, Commissariati, ecc) il Ministero dell'Interno, per mezzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, stabilisce che

omissis
...Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli artt. 180 e 181 del Codice della Strada la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

Finalmente niente più multe per non aver esposto il contrassegno dal giorno successivo alla scadenza.

9. CVT – Le garanzie non obbligatorie

Fin qui abbiamo parlato dell'assicurazione obbligatoria.

Chi vuole però, può chiedere di avere coperture aggiuntive, garanzie che nei contratti assicurativi (polizze) del Ramo Danni Auto vengono chiamate CVT (Corpi Veicoli Terrestri). Prima venivano chiamate ARD.

Tenete sempre presente che le Compagnie tendono a vendere un “pacchetto” con più Garanzie accorpate in un unico prezzo che, di fatto, impedisce di capire quanto costa ogni singola copertura ed è quasi sempre là in mezzo che troviamo la clausola, per noi vessatoria, della scelta del “risarcimento in forma specifica” e/o della “Carrozzeria Convenzionata Obbligatoria”. Tutto ciò:

- mi impone di accettare una riparazione fatta da uno sconosciuto
- magari anche in un comune molto lontano dalla mia residenza
- che potrebbe non darmi una macchina sostitutiva
- e di cui potrei non essere soddisfatto

Accettando il “pacchetto” ogni garanzia potrebbe costare singolarmente di meno; ma così siamo indotti a sobbarcarci di Garanzie non scelte, non volute, non valutate pagando quindi un premio più alto; alla fine dei conti mi potrei trovare nella condizione PARADOSSALE di avere delle Garanzie

- di cui non conosco i termini
- che ignoro di avere

ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA!

Tratteremo perciò le CVT più comuni e nella maniera più semplice possibile, dando delle linee guida che, nelle nostre intenzioni, potranno permettervi una scelta più consapevole delle garanzie non obbligatorie da accettare. Per alcune Compagnie le CVT si distinguono in principali ed accessorie; queste ultime non possono essere date in assenza di almeno una delle principali.

Ricordatevi che in tutte le garanzie CVT troverete franchigie che possono superare il 30% e scoperti che possono superare anche i 1000 Euro.

Ripetiamo quanto già detto in premessa:

oltre ad avere un ottimo rapporto con il vostro assicuratore... occhi aperti!

10. Incendio e Furto

La **Garanzia Incendio** indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

La Garanzia Furto indennizza l'assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina e dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Per entrambe le Garanzie, che possono essere scelte separatamente, l'indennizzo sarà in base al CAPITALE ASSICURATO (vedi glossario). In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Distinguiamo le principali scelte possibili:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| • In base al Capitale assicurato: | Valore a nuovo | Valore commerciale |
| • In base al danno | Danno totale | Danno parziale |
| • Con e/o Senza | Scoperto | Franchigia |

La combinazione di queste scelte stabilirà quanto pagherete; avere dotazioni di serie atte a limitare tali rischi potrebbe determinare uno sconto sulla tariffa.

Questa è una garanzia vendibile singolarmente per la maggior parte delle Compagnie.

Criteri di liquidazione del danno (diversi da Compagnia a Compagnia)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) Assicurazione a Valore Commerciale | si applica il degrado d'uso (vedi glossario) |
| b) Assicurazione a Valore a Nuovo | non si applica il degrado d'uso (consigliata) |

In caso di **danno parziale** l'indennizzo avviene in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio o ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può superare il valore commerciale del veicolo.

In casi di **danno totale** si determina l'indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore del recupero.

ATTENZIONE: parliamo di danno totale se si raggiunge o si supera un importo che può partire dall'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro (controllate con attenzione detta percentuale e i criteri adottati, ribadiamo, diversi da Compagnia a Compagnia).

Scoperti e franchigie (diversi da Compagnia a Compagnia)

Anche l'imposizione di queste clausole (vedi glossario) è determinante per la somma di denaro che avremo a titolo di rimborso e/o risarcimento danni patiti a seguito di un sinistro. Se poi non ti rivolgi ai loro centri "consigliati" può succedere che si applichino questi criteri:

1) Massimale condizionato (la quota massima a carico dell'Assicurazione)

L'assicurazione applicherà un massimale inferiore (valutazione più bassa) se non ripari la TUA auto nei loro centri convenzionati.

Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €.

2) Franchigia condizionata

L'assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari la tua auto presso i loro centri convenzionati.

Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. Dal tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €.

Il nostro consiglio

chiedete e/o controllate SEMPRE se ci sono esclusioni; eviterete le solite brutte sorprese sull'ammontare dell'indennizzo in caso di sinistro.

11. Garanzia CASCO

La garanzia migliore, anche se costosa, che rimborsa i danni della TUA autovettura a seguito di un sinistro di cui sei responsabile. La più completa, ma anche la più cara, è quella denominata "danni accidentali"; ma se volete risparmiare scegliete la garanzia denominata "collisione".

Danni accidentali

Indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto (ad esempio contro un guard-rail o con un altro animale), ribaltamento ed uscita di strada. La Garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'assicurato, del Contraente e dei Familiari conviventi con quest'ultimo.

Collisione

Con questa garanzia si indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati. La Garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e dei Familiari conviventi con quest'ultimo.

Talune Compagnie estendono, con un sovrapprezzo, questa garanzia a seguito di collisione con animali; altre pongono un limite all'indennizzo, per esempio rimborsano fino a 5000 Euro praticando uno sconto.

Criteri di liquidazione del danno (diversi da Compagnia a Compagnia)

Per Danni accidentali e Collisione vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

Scoperti e Franchigie (diversi da Compagnia a Compagnia)

Per Danni accidentali e Collisione vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto.

In caso di sinistro rimangono dunque a carico dell'Assicurato lo Scoperto e/o la Franchigia pattuiti in Polizza.

Con il termine “veicolo identificato” si vuole indicare quella situazione per la quale, a seguito di un sinistro con un altro veicolo ci si sofferma a compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente: ecco l'identificazione. Se per assurdo tamponiamo un veicolo e questo non si ferma: non denunciando alcun incidente, quindi nessun decremento di classe (malus) ma ...spenderemo una cifra per riparare la nostra autovettura! Questa è una Garanzia vendibile singolarmente, per la maggior parte delle Compagnie.

Il nostro consiglio

se potete permettervela, sceglierla, specialmente se fate più di 25000/30000 Km/anno.

12. Eventi socio-politici e naturali

Indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi
- grandine, trombe d'aria, bufere, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, alluvioni, frane, smottamenti, slavine e valanghe

Gli accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli. L'indennizzo sarà in base al CAPITALE ASSICURATO (vedi glossario). In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Questa è una Garanzia accessoria non vendibile singolarmente per la maggior parte delle Compagnie.

Criteri di liquidazione del danno (diversi da Compagnia a Compagnia)

Vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

Scoperti e Franchigie (diversi da Compagnia a Compagnia)

Vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto.

In caso di sinistro rimangono dunque a carico dell'Assicurato lo Scoperto e/o la Franchigia pattuiti in Polizza.

Il nostro consiglio

Valutate con molta attenzione il costo relativo alla Garanzia con le somme che rimangono a vostro carico, anche chiedendo al vostro agente di farvi un esempio pratico su un danno di 1000/2000 Euro: sicuramente sarà un acquisto più consapevole.

13. Polizza Cristalli

La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza dell'Importo riportato in Polizza indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitato del veicolo indicato in polizza a seguito di rottura dei medesimi.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

Questa può essere una definizione della Garanzia prestata. In realtà esistono un'infinità di descrizioni e dunque di coperture.

Troviamo infatti chi applica 100 Euro di franchigia sulla sostituzione, chi invece paga fino a 500/600 Euro, chi paga più rotture in un anno assicurativo, chi associa la rottura cristalli all'airbag, ai pretensionatori delle cinture di sicurezza, chi non ti fa pagare la manodopera, chi aggiusta gratis senza sostituire ecc ecc.

In ogni caso la garanzia prestata varia da Compagnia a Compagnia.

Questa è una Garanzia accessoria non vendibile singolarmente, per la maggior parte delle Compagnie.

14. GPS (rilevatore satellitare)

È una garanzia non obbligatoria, generalmente abbinata alla RCA, che sta diventando il tormentone di tutte le Compagnie, le quali se la contendono a suon di SPOT Televisivi e Campagne pubblicitarie più o meno aggressive. Esse vorrebbero che fossero installate all'origine, perché questo permetterebbe di dare un taglio ai falsi incidenti, con notevole risparmio sugli indennizzi; a loro dire, tale risparmio potrebbe determinare una diminuzione del prezzo delle polizze.

Come al solito facciamo un po' di chiarezza.

La "scatola nera" dell'automobile altro non è che una apparecchiatura elettronica fornita di un rilevatore satellitare e di un accelerometro; quest'ultimo è importante perché registra gli impatti violenti (incidenti) della vettura sulla quale è installato. La combinazione delle due fa sì che possa essere utilizzato in molte situazioni, anche di pericolo.

Immaginate di uscire fuori strada e di finire in una cunetta, dove nessuno si accorge di voi, e di perdere i sensi: verrete chiamati al vostro cellulare da una centrale operativa e se non siete in grado di rispondere partono i soccorsi, ambulanza e forze dell'Ordine. **NON MALE!**

Altra situazione: Vi multano.. che so... a Rimini: col GPS potrete dimostrare dove fisicamente si trovava la vostra autovettura. Risultato: multa annullata e fine delle targhe clonate; sappiate che la rilevazione col GPS ha valenza giuridica.

Anche in caso di incidente stradale, dove verrebbe difficile dimostrare la vostra innocenza, potreste avere un ottimo ausilio dalla rilevazione col GPS.

Vedete quanto è importante? Ma sapete quanto costa?

Alcune compagnie lo danno GRATIS, altre applicano uno sconto tariffario, altre vogliono un canone mensile ed altre oltre al canone fanno pagare, una tantum, il comodato d'uso. Ce n'è per tutte le tasche.

Il nostro consiglio

INSTALLATELO! Fatevi il solito giro e valutatene, se ci sono, i costi. Ne vale la pena.

15. Garanzie (condizioni) aggiuntive

Esistono poi tante altre garanzie CVT che troviamo singolarmente o unite fra loro con i più vari criteri, dovuti sicuramente ai così detti Andamenti Tecnici di cui ogni Compagnia si dota.

In parole povere, l'ammontare dei rimborsi effettuati rispetto ai premi pagati:

- se è positivo, la tariffa per quella Garanzia potrebbe essere offerta ad un prezzo più basso,
- se è negativo, o aumentano le franchigie e gli scoperti, o aumentano il premio sulla garanzia, o la si elimina dalle garanzie prestate.

Vediamone qualcuna.

16. Assistenza Stradale

Il famoso o famigerato “Carro attrezzi” di cui si vorrebbe sempre farne a meno, ma che, quando serve, è una manna dal cielo, soprattutto se non sborsi neanche un centesimo.

Dentro questa garanzia, se ne celano altre; una miriade di clausole “pronto Intervento” che spaziano dallo psicologo all'idraulico. Sfido chiunque a elencare esattamente in quali situazioni di bisogno potrebbe utilizzare questa garanzia, veramente polivalente in alcuni contratti.

Queste sono Garanzie accessorie, che potrebbero offrirvi.

- Rimborso spese bagagli trasportati
- Rimborso spese di parcheggio a seguito di provvedimento giudiziario
- Rimborso spese immatricolazione
- Rimborso spese impianto antifurto
- Rimborso spese lavaggio e disinfestazione
- Rimborso spese per duplicato della patente di guida
- Rimborso spese per perdita delle chiavi elettroniche dell'autovettura
- Rimborso spese per ricupero punti sulla patente
- Rimborso spese rifacimento documenti
- Rimborso spese sostenute per l'acquisto dell'autovettura, in caso incendio/furto
- Rimborso tassa di proprietà

Infine ce ne sono altre che fanno parte del ramo danni, cosiddetto “non auto”

- Infortuni del Conducente
- R.C. del Proprietario del veicolo
- Ricorso terzi da incendio
- Tutela Giudiziaria

Chiaramente questi sono solo esempi; per elencare tutte le Clausole, Garanzie, ecc. di ogni Compagnia ci vorrebbe un'enciclopedia; noi abbiamo usato “solo” una ventina di pagine. Attendiamo le vostre considerazioni e i vostri commenti. Per gli errori, scrivetecei.

Grazie per la vostra attenzione.

Redatto il 28 giugno 2013.

www.miocarrozziere.it



**LIBERO
DI SCEGLIERE**
I diritti dell'automobilista

3

**3 ANNI DI GARANZIA
E NON SOLO**
Scopri tutti i nostri servizi

promosso da

FEDERCARROZZIERI

FEDERAZIONE ITALIANA CARROZZIERI INDIPENDENTI